



Berna, 10 aprile 2019

Destinatari:

i Governi cantonali

**RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere; indizione della procedura di consultazione**

Onorevole Presidente,

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 10 aprile 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione relativa all'ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e alle ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere.

La consultazione terminerà il **17 luglio 2019**.

Nell'ambito della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) il Parlamento ha altresì deciso di introdurre una deduzione sull'autofinanziamento. Il Consiglio federale deve emanare le necessarie disposizioni di esecuzione. L'ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche definisce in particolare i parametri per il calcolo del capitale proprio di garanzia che può essere preso in considerazione ai fini della deduzione dell'interesse. Essa contiene anche spiegazioni sulla determinazione dell'aliquota dell'interesse applicabile e sul calcolo dell'ammontare della deduzione dell'interesse.

Inoltre, a seguito della RFFA devono essere adeguate le ordinanze del Consiglio federale e del DFF sul computo globale d'imposta (d'ora in poi: ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere). Gli adeguamenti riguardano l'abolizione delle norme applicabili alle società con statuto speciale cantonale, l'introduzione del patent box e il computo d'imposta per gli stabilimenti d'impresa in Svizzera di società estere. Nel quadro di questi adeguamenti il Consiglio federale propone altresì una ripartizione effettiva anziché forfettaria dell'ammontare del computo d'imposta tra la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall'altra, nonché l'abolizione della riduzione dell'ammontare del computo in caso di applicazione dell'imposizione parziale (ad es. imposizione parziale dei dividendi pagati alle persone fisiche o regime speciale per le imprese).



Vi invitiamo a esprimervi in merito alla documentazione posta in consultazione e alle questioni riguardanti l'attuazione.

**La votazione popolare sulla RFFA avrà luogo il 19 maggio 2019. Se la RFFA fosse respinta, anche le modifiche dell'ordinanza diverrebbero prive di oggetto.**

La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet:

<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci entro il termine indicato il vostro parere in forma elettronica (in versione PDF e Word) al seguente indirizzo:

[vernehmlassungen@estv.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@estv.admin.ch)

Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione la signora Tamara Pfammatter (ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche, tel. 058 464 28 03) e la signora Simone Bischoff (ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere, tel. 058 462 73 69).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, onorevole Presidente, onorevoli Consiglieri di Stato, distinti saluti.

Ueli Maurer